



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del reg. - Data 07 Luglio 2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale sul Diritto di Interpello.

L'anno **duemilasedici** il giorno **sette** del mese di **Luglio** alle ore **19,00** e segg. nella sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Mirabile Maria Catena	x		9. Amalfi Pietro	x	
2. Ispoto Maria	x		10. Impalà Giovanni	x	
3. Zullo Mariachiara	x		11. Manna Mario		x
4. Genovese Carmela	x		12. Manna Donatella	x	
5. Impalà Emanuele	x		13. Calderone Pier Paolo T	x	
6. Giunta Francesca		x	14. Cannuni Pietro	x	
7. Interisano Franco	x		15. Zullo Alessia		x
8. Rappazzo Libero	x				
Assegnati n. 15 In carica n. 15			Assenti n. 3 Presenti n. 12		

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Impalà Emanuele, nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta;
- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Manna Donatella, Zullo Maria Chiara e Impalà Giovanni;
- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero;
- E' presente il Sindaco geom. Antonino Campo;

IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento Comunale sul Diritto di Interpello".

Il Presidente dà lettura della proposta;

Interviene il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 c. 1 lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 c.1 della L.R. 23.12.2010, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

il responsabile del Settore II, per la regolarità tecnica e contabile, parere **FAVOREVOLE**

il revisore del Conto, parere **FAVOREVOLE**;

UDITI i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di procedura da n. 12 Consiglieri presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica;


DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra citato;

Di approvare il Regolamento comunale sul diritto d'interpello, secondo lo schema proposto dall'IFEL, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE						
SETTORE II	SETTORE II- SERVIZI FINANZIARI					
OGGETTO:	Approvazione Regolamento Comunale sul Diritto di Interpello.					
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 c. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 c. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita</p> <p>1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".</p> <p>sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>						
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole					
	Li <u>28/05/16</u>  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II <i>Elisa Janni</i>					
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE					
	Attestandone la copertura finanziaria.					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SPESA</th> <th>DIMINUZIONE DI ENTRATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ /</td> <td>€ /</td> </tr> </tbody> </table>	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATE	€ /	€ /
	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATE				
€ /	€ /					
Li <u>28/05/16</u>	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II <i>Elisa Janni</i>					
DATA DELLA SEDUTA <u>07/07/2016</u>	Decisione del Consiglio Comunale <u>approvato</u>	IL VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO COMUNALE <i>(D.ssa Vincenza CICERO)</i>				
DELIBERAZIONE NUMERO <u>26</u>						

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale sul Diritto di Interpello.

PREMESSO che l'art. 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.

VISTO il d.lgs. n. 156 del 2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall'articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso).

CONSIDERATO, tuttavia, che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali:

- **interpello ordinario**: riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l'interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali;

- **interpello probatorio**: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società "non operative" (articolo 30 della legge 724 del 1994); l'interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;

- **interpello antiabuso**: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l'interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali;

- **interpello disapplicativo**: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l'interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali.

VISTO l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015, che prevede che le disposizioni recate dal decreto salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

VISTO l'art. 8, comma 3 del decreto che dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal d. lgs. n. 156/2015» e che l'approvazione del regolamento avvenga entro il 1° luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge.

VISTO l'art. 8, comma 4, che reca una disposizione transitoria, applicabile solo alle Agenzie fiscali, in base alla quale fino all'emanazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

CONSIDERATO che con riferimento agli enti locali, non è stata prevista analoga disposizione, pertanto nelle more dell'attuazione di quanto previsto non è possibile applicare in via transitoria il precedente regolamento che ogni ente avrebbe dovuto adottare in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4 della legge n. 2012 del 2000, e che pertanto, nelle more dell'aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal d.lgs. n. 156 del 2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2015, e ciò ovviamente anche nell'ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016 (in quanto termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione), ovvero quello attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie.

VISTO lo schema di regolamento proposto dall'IFEL e ritenuto di adottare il regolamento comunale secondo il predetto schema.

VISTO l'art.42 del D.Lgs 267/2000.



VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

- La premessa è parte integrante del deliberato
- Di approvare il Regolamento comunale sul diritto d'interpello, secondo lo schema proposto dall'IFEL, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.


Il Responsabile del procedimento

Rizzo Giuseppa Cinzia



Il Responsabile del Servizio 2


Campanella Ercole Sarti



Il Responsabile del Settore II

Servizi Finanziari – Entrate e Commercio

Rag. Elisa Fama





**COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA**

Ufficio del Revisore legale dei conti

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale sul diritto di interpello”

IL REVISORE

- Vista** la proposta di Consiglio Comunale di cui all'oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale;
- Visto** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore II Servizi Finanziari;
- Visto** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore II – Servizi Finanziari;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il regolamento di contabilità;
- Visto** il T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.;

tutto ciò premesso,

esprime

parere favorevole

per l' approvazione del Regolamento comunale sul Diritto di interpello.

Santa Lucia del Mela, 06/07/2016

Il Revisore Legale dei Conti
(Dott. Anania Livio Giuseppe)



**COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA**

Ufficio del Revisore legale dei conti

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale sul diritto di interpello”

IL REVISORE

- Vista la proposta di Consiglio Comunale di cui all'oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore II Servizi Finanziari;
- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore II – Servizi Finanziari;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.;

tutto ciò premesso,

esprime

parere favorevole

per l' approvazione del Regolamento comunale sul Diritto di interpello.

Santa Lucia del Mela, 06/07/2016

Il Revisore Legale dei Conti
(Dott. Anania Livio Giuseppe)



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

INDICE :

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento,
- Art. 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello
- Art. 3 - Istanza di interpello
- Art. 4 - Adempimenti del Comune
- Art. 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.


Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Emanuele Impalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to dott.ssa Mirabile Maria Catena

IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa Vincenza Cicero

Per copia conforme all'originale Li, 11 Luglio 2016 Il segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero 	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on line, dal <u>11/07/2016</u> al <u>26/07/2016</u> con il n. <u>870</u> del registro pubblicazioni. Li, <u>11/07/2016</u> Il Resp.le del Procedimento f.to Nunziata Mainone
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Procedimento, che la presente deliberazione n. 26 del 07/07/2016 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal 11/07/2016 al 26/07/2016 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Li, _____

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno 22/07/2016, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

il giorno _____, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Li, _____

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____

Li, _____

Il Responsabile
